



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Direttore Generale*

FM/COO/cr

Roma, 20 marzo 2020

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Pavia  
Strada Nuova, n. 86  
27100 Pavia**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 26/2020 – Richiesta informazioni relative allo stato di sospenso di un iscritto*

Con riferimento al Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 3043 del 03.03.2020), con il quale si domanda come debba procedere l'Ordine in merito ad una richiesta di una compagnia di assicurazione finalizzata a conoscere eventuali periodi di sospensione in capo ad un iscritto in quanto il medesimo, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento da parte di un proprio cliente, ha coinvolto la compagnia assicuratrice per essere manlevato, atteso altresì che la suddetta assicurazione necessita di tale informazione poiché la copertura assicurativa non opera se il professionista nel periodo di riferimento non è abilitato a svolgere l'attività professionale, si osserva al riguardo quanto segue.

In linea generale, in merito alla facoltà per il Consiglio dell'Ordine di comunicare i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei propri iscritti anche ad altri soggetti non contemplati dall'Ordinamento professionale, si è pronunciato il Garante per la protezione dei dati personali, il quale, con nota pervenuta a questo Consiglio Nazionale in data 22.12.2010, ha espressamente precisato "*che il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) consente agli Ordini professionali di mettere a disposizione di soggetti pubblici e privati, e diffondere, anche mediante reti di comunicazione elettronica, i dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che, secondo le disposizioni legislative o regolamentari di settore, devono essere inseriti nei rispettivi albi (artt. 18, 19 e 61 del Codice). Inoltre, fermo restando il doveroso rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità dei dati, il Codice dispone che "può essere, altresì, menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione", purché il trattamento riguardi informazioni corrette, complete ed aggiornate. In tale quadro, pertanto, la facoltà di comunicare e/o diffondere le informazioni personali relative agli iscritti deve essere valutata da ciascun Ordine, avendo cura di rispettare i suddetti principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati e senza la necessità di effettuare comunicazioni al Garante.*

L'art. 61 sopracitato, così come aggiornato con il D. Lgs. n. 101/2018, al comma 2 stabilisce che "*agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale, in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'art. 2 ter del*

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI** 2/2

*presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione".*

Premesso quanto sopra, ciascun Consiglio può valutare la facoltà di comunicare i provvedimenti disciplinari degli iscritti anche ad altri Uffici o soggetti non previsti dalla normativa, avendo cura di rispettare i suddetti principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati.

Nel caso di specie, in particolare, la comunicazione circa lo *status* di sospeso è ulteriormente giustificata dalla possibilità o meno di attivazione della polizza assicurativa, in relazione alla clausola contrattuale che esclude la copertura assicurativa dell'iscritto laddove sospeso dall'esercizio professionale.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

